

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI CUNEO, ALBA, MONDOVI' E SALUZZO

STUDIO N. 4 APPROVATO IL 3 LUGLIO 2003

PREAMBOLO

- tra i compiti degli organi del notariato vi è quello di porre in essere tutti gli strumenti per consentire ai notai di svolgere nel modo più agevole possibile i propri compiti istituzionali, anche al fine di assicurare uniformità di comportamento che non crei disorientamento tra i fruitori della funzione notarile;

- scopo degli studi è quello di dotare i notai di una serie di interpretazioni uniformi che, pur non essendo ovviamente vincolanti per il singolo notaio, costituiscano un punto di riferimento e orientamento;

- l'applicazione dei principi interpretativi è rimessa, in ogni caso, alla prudente valutazione di ogni notaio sul quale grava la responsabilità della scelta per ogni singolo caso concreto.

CASO

Il consiglio di amministrazione può delegare il compimento di un atto ad un consigliere? Oppure occorre una procura conferita al consigliere dal legale rappresentante della società?

MASSIMA

Si ritiene che il consiglio di amministrazione possa delegare il compimento di un atto ad un consigliere, senza necessità che allo stesso venga rilasciata apposita procura.

Si invitano inoltre i notai a non richiedere in tale fattispecie il rilascio di una procura (in senso civilistico).

MOTIVAZIONE

E' stato osservato (R. Ricciardi) che "imporre" una procura, quando non è necessaria, ha riflessi sostanziali spesso sottovalutati:

con la procura, infatti, si esce dall'ambito della rappresentanza "organica" e commerciale e si entra nel campo della rappresentanza volontaria, che non può comportare responsabilità extracontrattuale del rappresentato ed è dominata dal principio della congruenza della forma: "la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere" (art. 1392 cod. civ.).

Diventa quindi rilevante distinguere quegli atti che, al di là delle apparenze e del nomen iuris, sono riconducibili al campo della rappresentanza commerciale e non al mandato civilistico.

Così, ad esempio, in una s.p.a. esistono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Direttore generale e altri ausiliari; il consiglio di amministrazione delibera il compimento di un atto e delega la firma di quest'atto a un consigliere.

Secondo la Cassazione (7 luglio 1955, n.2057) "ove esista un regolare verbale di un organo deliberante di una società, che affidi ad una determinata persona appartenente alla società stessa (presidente, consigliere delegato, ecc.) il compimento di un determinato negozio non è necessaria un'ulteriore procura."

Si può ritenere che:

- di solito, con la previsione di un Consiglio di Amministrazione, si verifica una dissociazione stabile fra amministrazione e rappresentanza: dissociazione però che si ricompone per talune materie in capo ad organi delegati;

- l'amministratore delegato può essere investito di poteri rappresentativi:

non può dubitarsi della liceità dell'attribuzione statutaria all'amministratore delegato della rappresentanza societaria;

qualora l'atto costitutivo non attribuisca la rappresentanza sociale al delegato (ma, ad esempio, com'è frequente, al presidente) il consiglio può ciononostante attribuire al delegato poteri rappresentativi;

qualora l'atto di delega, sempre in assenza di previsione statutaria, non attribuisca espressamente al delegato il potere di impegnare la società, è da ritenere che la funzione di produzione giuridica esterna non possa ritenersi implicitamente assegnata.

(cfr. Paolo Montalenti - Rappresentanza societaria e amministratori delegati in *Impresa e tecnica di documentazione giuridica II. Documentazione e vita dell'impresa* - Giuffrè).

Che le cose vadano nel senso di riconoscere all'organo amministrativo maggiori compiti e autonomia è

dimostrato anche dalla recente riforma delle società, secondo cui:

- la gestione dell'impresa spetta agli amministratori;
- il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale;
- le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

